



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.D.G. n. 3 del 02 GEN 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 19/4/1974, n. 7;

Vista la L.R. n. 6/5/1976, n. 53;

Vista la L.R. n. 5/9/1990, n. 34;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124

Visto il T.U. n. 297/1994;

Visto il D.D.G. n. del 19/7/2016, con il quale sono stati impartite istruzioni per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle nomine annuali e temporanee al personale non docente non di ruolo negli istituti regionali paritari per il triennio 2017/2020;

Ritenuto di dovere adottare il regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze annuali e temporanee con contratto di lavoro a tempo determinato al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario inserito nelle graduatorie regionali permanenti delle sotto elencate scuole regionali:

Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso" di Bagheria;

Liceo Artistico Regionale "L e M Cascio" di Enna;

Liceo Artistico Regionale "Renato Libertini" di Grammichele;

Liceo Artistico Regionale "Don Gaspare Morello" di Mazara del Vallo;

Liceo Artistico Regionale "Ciro Michele Esposito" di Santo Stefano di Camastra;

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesca Morvillo" di Catania;

DECRETA

Articolo 1

DECORRENZA

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 è adottato il regolamento che impartisce istruzioni sulle modalità di conferimento delle supplenze annuali e temporanee con contratto di lavoro a tempo determinato al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario nei licei artistici regionale "Renato Guttuso" di Bagheria, "L. M. Cascio" di Enna, "R. Libertini" di Grammichele con annessa scuola media, "Don Morello" di Mazara del Vallo, "Ciro Esposito" di Santo Stefano di Camastra con annessa scuola media e Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesca Morvillo" di Catania

Articolo 2

DISPONIBILITA' DI POSTI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI

Tutti i posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico per le qualifiche funzionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico come segue:



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.D.G. n. 3 del 02 GEN 2010

- 1) supplenze annuali fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) su posti disponibili per l' intero anno scolastico in organico di diritto.
- 2) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti resi disponibili per operazioni di trasferimenti annuali, comandi, aspettative, in organico di fatto entro il 31 dicembre;
- 3) supplenze temporanee su posti resi disponibili dopo il 31 dicembre di ogni anno e/o di personale di ruolo resi momentaneamente disponibili;

Le prime due tipologie di supplenza sono conferite dal Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale utilizzando le graduatorie regionali valide per il triennio di riferimento.

La terza tipologia di supplenza è conferita dai presidi degli istituti regionali paritari utilizzando le graduatorie di istituto valide per il triennio di riferimento.

Articolo 3

ORDINE NEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI

Per il conferimento delle supplenze annuali negli istituti regionali paritari viene osservato il sotto elencato ordine,:

- a) Qualifica funzionale di Assistente Amministrativo;
- b) Qualifica funzionale di Assistente tecnico in ordine di aree di prevalenza;
- c) Qualifica funzionale di Collaboratore Scolastico;

Non si dà luogo a conferimento di supplenze annuali per la qualifica di Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi che, in caso di disponibilità di posto sono sostituiti secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 3475 del 02 agosto 2004 e successive modifiche.

Articolo 4

CONVOCAZIONE

Nei giorni di convocazione, il personale non docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali deve intendersi tutto convocato.

La mancata presenza alle convocazioni, comporta il deprezzamento dalla relativa graduatoria e da quella di istituto, per l'intero anno scolastico.

La mancata assunzione in servizio dopo l' accettazione della nomina anche a mezzo delega e/o l'abbandono della nomina comporta il deprezzamento della relativa graduatoria e dalle altre ove risulta incluso compresa quella di istituto per l'intero anno scolastico.

Quanto sopra non viene applicato solo per quei candidati che al momento della convocazione si trovino in servizio in qualità di supplenti temporanei per un periodo lungo di almeno mesi tre. Gli stessi, non vengono deprezzati dalla graduatoria di istituto,



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.D.G. n. 3 del 02 GEN 2019

conservando il diritto ad essere convocati soltanto nelle graduatorie di istituto solo una volta nella prima convocazione in caso di presenza di posto.

Nel caso di specie, l'interessato nel giorno della convocazione deve giustificare tale fattispecie con una autocertificazione supportata da certificazione rilasciata dal preside che ha conferito la nomina.

Sarà cura del Dipartimento trasmettere un elenco in ordine alfabetico con a fianco la qualifica funzionale in cui figura il personale ATA depennato dal conferimento delle nomine per l'intero anno scolastico.

Detto elenco deve essere scrupolosamente osservato ed eseguito dai Presidi delle scuole regionali

Articolo 5

MODALITA' NEL CONFERIMENTO DELLE NOMINE ANNUALI

Il conferimento delle supplenze annuali avviene mediante scorrimento delle graduatorie regionali rispettando l'ordine di cui al precedente articolo 3 del presente decreto.

Lo scorrimento delle graduatoria ha termine con l'assegnazione dell'ultima disponibilità, o per esaurimento della graduatoria stessa.

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria.

Il personale interessato ad una diversa proposta di nomina, dovrà attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse.

Nel giorno della convocazione, i posti per la qualifica funzionale di Collaboratore Scolastico che si dovessero rendere disponibili per accettazione di supplenza annuale del titolare in una diversa qualifica funzionale saranno conferiti per supplenza annuale in organico di fatto nella successiva convocazione.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL PRESIDE E DEL PERSONALE NOMINATO

Il Preside ricevuta la nomina ha l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato con il candidato cui è stata conferita la nomina con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio che deve avvenire a pena di decadenza entro giorni tre dal conferimento della nomina, salvo giustificato motivo.

Dalla stessa data il candidato entro 15 giorni a pena di decadenza del contratto dovrà produrre al Dipartimento regionale i titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda sia di aggiornamento che di prima inclusione.

Art. 7

AVENTI DIRITTO

Nelle successive convocazioni, il personale ATA che ha avuto conferita una nomina, può concorrere per l'accettazione di una ulteriore nomina per una diversa qualifica.



Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.D.G. n. 3 del 02 GEN 2019

Il personale ATA che ha accettato una nomina con un orario inferiore alle 36 di attività settimanali o in una diversa sede a quella più vicina al proprio comune di residenza può a domanda entro sette giorni dalla data di convocazione fissata dal Dipartimento chiedere il cambio della sede di lavoro o il cambio della nomina nella stessa sede di lavoro.

Il cambio viene autorizzato dal Dirigente del Servizio scuole non statali avrà decorrenza con il giorno della convocazione.

Il cambio è concesso nella stessa qualifica funzionale dove è stata conferita la nomina. Per quanto concerne la qualifica funzionale di Assistente tecnico, in considerazione che la stessa comprende diverse aree di prevalenza, il cambio può essere effettuato soltanto nell'area di prevalenza in cui è stata conferita la nomina.

Al fine di non penalizzare gli aventi diritto, ferma restando la validità del contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento della nomina in organico di diritto, il candidato che in virtù del cambio di sede assuma servizio su un posto in organico di fatto sarà mantenuto in servizio fino al 30 giugno con rientro nella sede di prima nomina con decorrenza 1° luglio.

In questo caso il posto lasciato dall'avente diritto sarà conferito per nomina fino al 30 giugno.

Art. 8

COFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE DA PARTE DIE PRESIDI

I presidi possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie come segue:

- supplenze annuali (31 agosto) su posti previsti in organico di diritto che successivamente al 31 dicembre si sono resi liberi per rinuncia alla nomina precedentemente conferita, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti in organico di fatto.
- supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente.

Art. 9

Il presente decreto sostituisce e annulla il D. D. G. n. 5672 del 20/07/2017 e il D. D. G. n. 3128 del 11/07/2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella G. U. R. S. - serie concorsi -



IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)